



## ALLEGATO B alla Dgr n. 519 del 16 aprile 2013 pag. 1/45

### MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

#### 1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

##### 1.1 - Descrizione generale

La misura è intesa a sostenere i redditi agricoli delle imprese che operano nelle zone montane attraverso la corresponsione di una Indennità Compensativa per ettaro di superficie foraggera utilizzata per l'allevamento e di seminativo destinato all'alimentazione del bestiame in correlazione a un carico minimo di bestiame posseduto dall'azienda stessa su dette superfici.

L'aiuto è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.

I beneficiari sono quindi soggetti a rispettare, per il periodo di impegno, su tutta la superficie aziendale gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale in applicazione del regolamento (CE) 73/2009 e del relativo decreto ministeriale che disciplina il regime di condizionalità.

La misura ha carattere annuale.

Ai beneficiari è comunque richiesto l'impegno a svolgere attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità.

##### 1.2 - Obiettivi

Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento del presidio da parte dell'attività agricola nelle zone montane e nel contempo di preservare l'ambiente promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili.

Gli obiettivi specifici sono:

- A. Contribuire alla tutela dell'ambiente alla conservazione dello spazio naturale alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- B. Mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- C. Favorire la permanenza della popolazione rurale;
- D. Garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.

##### 1.3 - Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato 6 del PSR per il Veneto 2007-2013, reperibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale ricada in una U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, localizzata nella zona montana della regione Veneto.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici sono state stipulate apposite convenzioni con le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia che disciplinano i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

#### 2. SOGGETTI RICHIEDENTI

##### 2.1 - Soggetti beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2 del D. lgs. 228/01, società agricole di cui al D. lgs. 99/2004 e s.m.i..

##### 2.2 – Criteri di ammissibilità .

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti e mantenerli per tutta la durata del periodo di impegno:

1. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;

2. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricompresa nell'allegato tecnico 3;
3. condurre le superfici per le quali viene richiesta l'indennità.
4. dichiarare i capi impegnati in funzione della superficie richiesta a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità deve essere rispettato il carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo previsto al successivo punto 2.3 "Impegni".

### **2.3 Impegni**

Il beneficiario è obbligato ad osservare, per tutta la durata del periodo di impegno, le seguenti prescrizioni:

1. allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.  
Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.  
La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.
2. rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo:  
Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno
3. utilizzare, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità. In particolare, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato dovranno essere effettuate almeno le seguenti operazioni:
  - pascolo: pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
  - prato: esecuzione di almeno uno sfalcio nel periodo oggetto d'impegno;
4. Il beneficiario deve proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità inteso come data di presentazione della domanda.

### **2.4 Violazioni**

Qualora in sede di controllo venisse riscontrato il mancato rispetto dei sopra citati requisiti e impegni si applicherà quanto prescritto dalla DGR n. 1659/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni.

Qualora, in sede di controllo, venissero riscontrate delle inadempienze relative a particelle di terreno condotte pro-quota da più titolari, gli eventuali provvedimenti sanzionatori saranno estesi a tutti i beneficiari interessati.

## **3. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA**

### **3.1 - Importo messo a bando**

Considerata la valenza territoriale e sociale della misura, verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

Sulla base delle domande istruite favorevolmente nel precedente bando, l'importo viene indicativamente fissato in 14.000.000,00 di euro.

Al fine di consentire la pianificazione delle risorse finanziarie afferenti alla misura in questione, AVEPA, trasmette tempestivamente all'Autorità di Gestione l'importo del fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le richieste pervenute e ritenute ammissibili.

### **3.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Il livello di aiuto è determinato in funzione del grado di svantaggio territoriale ed è ridotto del 20% per le superfici a premio eccedenti 50 ha e del 70% per quelle eccedenti i 75 ha, come evidenziato nella seguente tabella :

| Localizzazione superficie oggetto d'impegno | Da 0 a 50 ha (€/ha) | Oltre 50 ha e fino a 75 ha (€/ha) | Oltre i 75 ha (€/ha) |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Comuni montani a ridotta capacità foraggera | 275                 | 220                               | 82,5                 |
| Altri comuni montani                        | 225                 | 180                               | 67,5                 |

Il livello medio di tutte le indennità non potrà comunque essere superiore ai 250 €/ha. Qualora ciò si verificasse il premio erogato sarà ridotto in modo proporzionale al fine di far rientrare il valore del massimale unitario delle indennità nei limiti previsti dall'allegato al regolamento CE n. 1698/2005.

Nel caso di aziende aventi superfici ricadenti in entrambe le tipologie di comuni, l'indennità va calcolata prioritariamente sulle superfici foraggere ubicate in comuni montani a ridotta capacità foraggera di cui all'allegato H alla dgr n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

Ai soggetti beneficiari conduttori di terreni ubicati in zone montane di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia-Giulia di cui all'allegato tecnico 1 viene corrisposto un importo del premio ad ettaro pari a quello previsto per le superfici ricadenti nei comuni a ridotta capacità foraggera.

### **3.3 – Limiti di intervento e di spesa**

La superficie minima ammissibile è di un ettaro.,

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'attività di gestione amministrativa delle domande, di controllo amministrativo e in loco, nonché di erogazione dell'indennità viene svolta da AVEPA.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste da AVEPA, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

La mancata presentazione del documento d'identità unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA, dovrà comprendere tutte le informazioni e dichiarazioni nonché tutta la documentazione richiesti a pena di inammissibilità.

In particolare il richiedente dovrà indicare:

1. la superficie aziendale totale dell'azienda, nonché la superficie aziendale totale ubicata in zona montana;
2. la superficie agricola utilizzata in montagna e quella per cui si intende chiedere il premio;
3. il numero di U.B.A. impegnate in funzione della superficie richiesta a contributo, con l'indicazione dell'eventuale bestiame in allevamento, ma non in proprietà;
4. l'impegno di rispettare su tutta la superficie aziendale gli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per tutto il periodo di impegno;
5. il periodo minimo di tre mesi in cui il beneficiario utilizza le superfici per le quali viene richiesto il premio;
6. l'impegno a proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità ..

Il beneficiario può avvalersi della facoltà di revoca della domanda di aiuto, nei casi previsti dall' articolo 25 del reg. CE 1122/2009, entro e non oltre il 2 settembre 2013.

AVEPA approva la graduatoria di finanziabilità entro il termine del giorno 30 settembre 2013

#### **4. ALLEGATI TECNICI**

Allegato 1: Elenco comuni montani delle province autonome di Trento e Bolzano e regione Friuli Venezia Giulia contermini con la regione Veneto.

Allegato 2: Indice di conversione bestiame

Allegato 3: Elenco colture ammissibili

**ALLEGATO TECNICO 1: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.**

| <b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO</b> |                  |
|--|------------------|
| 1  | NAGO-TORBOLE     |
| 2  | BRENTONICO       |
| 3  | AVIO             |
| 4  | ALA              |
| 5  | VALLARSA         |
| 6  | TRAMBILENO       |
| 7  | TERRAGNOLO       |
| 8  | FOLGARIA         |
| 9  | LAVARONE         |
| 10   | LEVICO TERME     |
| 11   | BORGO VALSUGANA  |
| 12   | CASTELNUOVO      |
| 13   | VILLA AGNEDO     |
| 14   | OSPEDALETTO      |
| 15   | GRIGNO           |
| 16   | CASTELLO TESINO  |
| 17   | CANAL SAN BOVO   |
| 18   | IMER             |
| 19   | MEZZANO          |
| 20   | TRANSACQUA       |
| 21   | SAGRON MIS       |
| 22   | TONADICO         |
| 23   | SIROR            |
| 24   | MOENA            |
| 25   | SORAGA           |
| 26   | POZZA DI FASSA   |
| 27   | CANAZEI          |
| 28   | CORVARA IN BADIA |
| 29   | BADIA            |
| 30   | MAREBBE          |
| 31   | BRAIES           |
| 32   | DOBBIACO         |
| 33   | SESTO            |
| 34   | CINTE TESINO     |
| 35   | LUSERNA          |
| <b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>         |                  |
| 1  | CIMOLAIS         |
| 2  | ERTO E CASSO     |

|    |                |
|----|----------------|
| 3  | CLAUT          |
| 4  | BARCIS         |
| 5  | AVIANO         |
| 6  | BUDOIA         |
| 7  | POLCENIGO      |
| 8  | CANEVA (*)     |
| 9  | FORNI AVOLTRI  |
| 10 | PRATO CARNICO  |
| 11 | SAURIS         |
| 12 | FORNI DI SOPRA |

(\* Il comune di Caneva è ricompreso limitatamente alla parte del territorio ricadente in zona montana)

**ALLEGATO TECNICO 2: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME**

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione di cui al Regolamento CE 1974/2006 allegato V.

|  |          |
|--|----------|
| Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi | 1,0 UBA  |
| Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni                                     | 0,6 UBA  |
| Bovini di età inferiore a 6 mesi   | 0,4 UBA  |
| Ovini e caprini  | 0,15 UBA |

### **ALLEGATO TECNICO 3: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI**

#### **PIANTE FORAGGERE**

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

#### **Prati e pascoli non permanenti**

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

#### **Altri foraggi verdi**

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

- **Mais verde (mais da silo)**
  - Mais coltivato per l'insilamento.
  - Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.
  
- **Piante leguminose**
  - Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

#### **PRATI PERMANENTI E PASCOLI**

Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

#### **SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO**

Cereali per la produzione di granella:

granoturco (mais)  
avena  
grano (frumento) tenero  
orzo  
segala  
triticale  
farro

| COLONNA SPECIFICA SOLO PER LA MISURA 214/C | COD UTILIZZO | DESCR UTILIZZO | COD CULTURA | DESCR CULTURA           | COD VARIETA' | DESCR VARIETA'   |
|--|--------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------|--|
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 007         | AVENA                   | 000          | AVENA  |
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 010         | GRANO (FRUMENTO) TENERO | 000          | GRANO (FRUMENTO) TENERO                                      |
| colture sarchiate                          | 04           | CEREALI        | 012         | GRANTURCO (MAIS)        | 000          | GRANTURCO (MAIS)   |
| prati e foraggere pluriennali              | 04           | CEREALI        | 012         | GRANTURCO (MAIS)        | 016          | SILOMAIS E MAIS CEROSO                                       |
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 014         | ORZO                    | 000          | ORZO   |
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 017         | SEGALA                  | 000          | SEGALA   |
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 020         | TRITICALE               | 000          | TRITICALE  |
| cereali autunno vernini                    | 04           | CEREALI        | 021         | FARRO                   | 000          | FARRO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 001          | ERBAIO DI GRAMINACEE   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 006          | AVENA  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 007          | FRUMENTO SEGALATO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 008          | GRANO (FRUMENTO) DURO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 009          | GRANO (FRUMENTO) TENERO                                      |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 010          | GRANO SARACENO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 011          | GRANTURCO (MAIS)   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 012          | LOLIUM MULTIFLORUM   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 013          | MIGLIO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 014          | ORZO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 015          | PANICO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 016          | SCAGLIOLA  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 017          | SEGALA   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 018          | SORGO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 019          | SPELTA   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 003         | ERBAIO DI GRAMINACEE    | 020          | TRITICALE  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 001          | ERBAIO DI LEGUMINOSE   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 006          | CICERCHIA  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 007          | FAVE E FAVETTE   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 009          | FIENO GRECO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 010          | GINESTRINO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 011          | LUPINO   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 012          | PISELLO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 013          | SERRADELLA   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 014          | SOIA   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 015          | SULLA  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 016          | TRIFOGLIO  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 017          | VECCE  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 004         | ERBAIO DI LEGUMINOSE    | 018          | VIGNA CINESE   |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 005         | ERBAIO MISTO            | 001          | ERBAIO MISTO   |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 008         | PASCOLO                 | 001          | PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%    |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 008         | PASCOLO                 | 002          | PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%                      |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 008         | PASCOLO                 | 003          | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA                   |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 008         | PASCOLO                 | 004          | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE) |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 008         | PASCOLO                 | 005          | PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE) |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 009         | PIANTE DA FORAGGIO      | 003          | FORAGGERE  |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 011         | PRATO                   | 000          | PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO NON PERMANENTE)                 |
| prati e foraggere pluriennali              | 06           | FORAGGIO       | 012         | PRATO PASCOLO           | 000          | PRATO PASCOLO NON PERMANENTE - AVVICENDATO                   |
| pascolo                                    | 06           | FORAGGIO       | 013         | PRATO PASCOLO           | 000          | PRATO PASCOLO PERMANENTE - NON AVVICENDATO                   |



|                               |    |                |     |             |     |                  |
|-------------------------------|----|----------------|-----|-------------|-----|------------------|
| pascolo                       | 06 | FORAGGIO       | 014 | PRATO       | 000 | PRATO PERMANENTE |
| prati e foraggere pluriennali | 06 | FORAGGIO       | 015 | ERBA MEDICA | 000 | ERBA MEDICA      |
| orticole                      | 08 | LEGUMINOS<br>E | 003 | VECCE       | 000 | VECCE            |

**MISURA/SOTTOMISURA: 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti**

**AZIONE:** Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

**1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Con il presente bando di apertura termini relativo all'anno 2013, la misura 214/a intende promuovere il mantenimento gestionale delle sole formazioni arboreo/arbustive di nuovo impianto realizzate con le risorse finanziarie messe a bando con l'azione 5 della misura 216 del PSR del Veneto 2007-2013.

Risulta infatti evidente il ruolo che svolgono tali formazioni nel mantenimento della biodiversità naturalistica all'interno delle superfici tradizionalmente adibite ad agricoltura intensiva. Inoltre va ricordata la funzione di notevole interesse data dalla fitodepurazione dei composti azotati e fosfatici potenzialmente contaminanti nei confronti della risorsa idrica da parte delle fasce tampone poste tra la rete scolante e gli appezzamenti coltivati.

Va infine ricordato che la valorizzazione di tali componenti all'interno degli ambiti di pianura risponde primariamente alle indicazioni della Decisione del Consiglio 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro) e alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – attinente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

**1.2 - Obiettivi**

- a. miglioramento del grado di biodiversità del territorio rurale attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l'aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
- b. riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
- c. miglioramento della capacità di fissazione della CO<sub>2</sub> atmosferica e del suo immagazzinamento nel suolo.

**1.3 - Ambito territoriale**

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

**2.2 - Criteri di ammissibilità**

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai pagamenti definiti dal presente bando devono derivare esclusivamente da formazioni di nuovo impianto realizzate con la misura 216, azione 5, del PSR 2007-2013.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive, comprensive di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da un filare di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle PRESCRIZIONI TECNICHE, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a pagamento, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Ai sensi della presente sottomisura, si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

#### **NON SONO AMMESSI :**

- i. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- ii. Impegni di conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- iii. Impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

### **3. IMPEGNI**

#### **3.1 –Impegni previsti**

##### **3.1.1 Impegni relativi alle fasce tampone e siepi**

- A maturità la siepe e/o fascia tampone messa a dimora con la misura 216 azione 5 dovrà avere "densità colma" secondo lo schema di seguito riportato:
  - Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;

- Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
- Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri ;
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it);
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
  - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
  - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
  - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
    - 1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008, disponibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it);
    - 2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
    - 3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda laddove compatibile con le disposizioni dello Standard 5.2 di condizionalità;
    - 4. utilizzo di materiale pacciamante;
  - iv. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto.

#### ***PRESCRIZIONI TECNICHE: FORMAZIONI MONOFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI***

Le formazioni monofilari di fasce tampone e siepi, ai fini del riconoscimento del contributo della presente misura, sono costituite da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
  - ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse dal computo dei 5 m indicati le superfici comunque non coltivabili (ad es. strade interpoderali);
- La lunghezza delle formazioni lineari monofilari corrisponde alla lunghezza della formazione arborea/arbustiva;
  - La superficie oggetto d'impegno delle formazioni lineari monofilari viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della larghezza fascia inerbita).
  - Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

### 3.1.2 Impegni relativi ai boschetti

- A maturità la densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità dovrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;
- I soggetti arborei ed arbustivi presenti nel boschetto devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento permanente corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
- Nel caso di necessario infoltimento devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).
- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
  - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
  - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti, intese come specie non presenti nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it);
  - iii. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, secondo le seguenti modalità:
    1. utilizzo delle tipologie di specie arboree ed arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it);
    2. utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante;
    3. adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda;
    4. utilizzo di materiale pacciamante;
  - iv. Trinciatura o sfalcio della superficie inerbita solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto..

### 3.2 - Limiti e condizioni

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
  - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
  - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
  - iii. 0,1 ha , nel caso di conservazione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
  - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;

- ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
  - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
  - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT.
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni eleggibili ad aiuto, fatti salvi i vincoli di mantenimento delle formazioni derivanti dalla misura 216 azione 5 del PSR del Veneto (obbligo di mantenimento per un periodo pari a 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto di cui alla misura 216 azione 5).
  - La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
  - La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
  - A maturità degli impianti, i criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
    - i. Copertura arborea stabile;
    - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
    - iii. Buona distribuzione della luminosità;

## **DIVIETI**

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/NR/ronlyres/45F3F348-3C68-41AB-B333-EE3DF4090EC7/0/allegatok.pdf> . L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno.

## **NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE**

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009, n. 30125 e smi.

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita> .

Nello specifico, relativamente alle possibili sovrapposizioni tra fasce tampone oggetto di impegno nell'ambito della presente sottomisura e le fasce tampone erbacee lineari soggette a vincolo derivante dallo standard 5.2 di Condizionalità (DGR n. 51 del 21 gennaio 2013), viene riportata nel paragrafo inerente la pianificazione finanziaria (punto 4) la tabella di rimodulazione del pagamento agroambientale.

### 3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## 4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

### 4.1 - Importo messo a bando

L'importo annuale del presente bando è pari 3.000.000,00 di euro.

### 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto di seguito indicato è riferito alla superficie oggetto d'impegno individuata nelle percentuali massime di SAT indicate al punto 3.2 "Limiti e condizioni":

a) Conservazione di siepi, fasce tampone messe a dimora con la misura 216 – azione 5 del PSR 2007-2013: aiuto pari a 1,71€/m, per un massimo di 569 €/ha.

Gli aiuti finalizzati al mantenimento delle formazioni lineari, di cui al punto a) vengono rapportati alla sommatoria di metri lineari che risultano eleggibili all'aiuto medesimo, secondo le prescrizioni tecniche per le formazioni descritte al punto 3.1.1 *Impegni*.

b) Qualora le formazioni già realizzate con la misura 216 azione 5 del PSR risultino sovrapporsi in tutto o in parte alle superfici vincolate al rispetto del nuovo Standard 5.2 di Condizionalità, si indicano di seguito gli aiuti riconosciuti nei diversi casi di sovrapposizione che possono verificarsi, a seconda dell'ubicazione della formazione lineare medesima:

| <b>PAGAMENTO AGROAMBIENTALE in relazione ai metri di SOVRAPPOSIZIONE CON AREA SOGGETTA A STANDARD 5.2 DI CONDIZIONALITA'</b> |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>METRI DI SOVRAPPOSIZIONE</b>  | 1 m       | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       |
| <b>PAGAMENTO PER METRO LINEARE</b>   | 1,52 €/ml | 1,43 €/ml | 1,34 €/ml | 1,25 €/ml | 1,16 €/ml |

Ad ogni buon conto, si precisa che lo Standard 5.2 di Condizionalità riguarda, fra l'altro, il mantenimento di una fascia erbacea di rispetto (da 3 a 5 metri) lungo i corpi idrici monitorati. Il soprassuolo (alberi e arbusti) non costituisce vincolo ai sensi dello Standard su richiamato.

Per ulteriori approfondimenti inerenti la SOI con lo Standard 5.2 di Condizionalità, si rimanda alle eventuali e successive disposizioni applicative di dettaglio.

c) Conservazione boschetti:

- Derivanti da precedenti programmazioni pubbliche [PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5,): premio pari a 0,16 €/mq.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

Sono ammissibili a finanziamento della presente sottomisura tutti gli interventi aziendali già realizzati e già sottoposti a collaudo da parte dell'Organismo Pagatore regionale, nell'ambito della misura 216-azione 5 del Bando di apertura termini - DGR 199/08, DGR 877/09, DGR 745/10, DGR 376/2011, DGR 2470/2011 e 2492/2012 - al fine di garantire la necessaria continuità gestionale/manutentiva alle nuove formazioni arboreo-arbustive.

### 5.1 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

| ELEMENTO DI PREFERENZA   | INDICATORE    | ORDINE    |
|--|---------------|-----------|
| Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale: | SAT aziendale | crescente |

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli  
 Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica  
 Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità  
 Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli  
 Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità  
 Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica  
 Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole  
 Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli  
 Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

### 6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e smi, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
  - a) nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro il 30 maggio 2013, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
  - b) schede progettuali redatte secondo il modello predisposto da AVEPA, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno. AVEPA potrà richiedere, nel caso le schede tecniche risultino non sufficientemente esaustive delle caratteristiche degli interventi, la presentazione di una relazione tecnica.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### 6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e con DGR n. 1659/2008 e sm. così come modificata ed integrata dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.”



**MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'****AZIONE 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide"****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Con il presente bando di apertura termini relativo all'anno 2013 la sottomisura 214/d intende promuovere il mantenimento gestionale delle sole aree umide realizzate con le risorse finanziarie messe a disposizione con l'azione 3 della misura 216 del PSR del Veneto 2007-2013.

Le azioni descritte sono fundamentalmente finalizzate all'aumento della complessità ecosistemica degli ambienti agricoli attraverso l'attivazione di interventi volti a ristabilire le condizioni per una naturalità diffusa.

Infatti, la conservazione e l'incremento del numero di soggetti all'interno delle popolazioni animali e vegetali autoctone rientra nell'ottica della multifunzionalità attribuita all'attività agricola dalla nuova PAC.

Notevole interesse, poi, riveste la conservazione attiva del territorio in relazione all'incremento dei flussi migratori dell'avifauna, rispetto a cui incide sia la presenza di aree umide, sia le particolari modalità di gestione degli ambienti agricoli.

**1.2 - Obiettivi**

L'obiettivo operativo dell'azione 1, di cui alla presente sottomisura, è il seguente:

1. Valorizzare le aree umide e i prati allagati in cui sono garantite le condizioni di autosussistenza delle specie di fauna e flora selvatica.

**1.3 - Ambito territoriale***Azione 1*

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)
- d. Superfici ove sono stati realizzati interventi finanziati attraverso la misura 216 az. 3

Viene consentita l'attivazione della presente Azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini

agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

## 2.2 – Criteri di ammissibilità

### Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide

Risultano ammissibili all'azione 1 della presente sottomisura 214-d esclusivamente le domande di aiuto derivanti dalle introduzione di zone umide nell'ambito dell'azione 3 (Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide) inserita nella Misura 216-“Investimenti non produttivi”.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

## 3.IMPEGNI PREVISTI

### 3.1 – Tipo di impegni previsti.

*Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide realizzate mediante l'azione 3 della Misura 216-“Investimenti non produttivi”*

#### L'agricoltore deve assicurare :

1. Il mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica. Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque;
2. Il mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata;
3. La cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida;
4. La regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie;
5. L'effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata.

#### È fatto divieto di

6. Derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda;
7. Sbiancamento;
8. Immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti;
9. Abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura.

### 3.2 - Limiti e condizioni

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'Piano faunistico-venatorio regionale vigente in Regione Veneto.

**NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE**

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili nel sito web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>.

**3.3 – Durata degli impegni / Vincoli**

Il periodo di impegno è pari a 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

**4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA****4.1 - Importo messo a bando**

L'importo annuale del presente bando è pari a € 20.000,00.

**4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

Azione 1 "Mantenimento di biotopi e zone umide" : 338 €/ha/anno

**4.3 CRITERI DI SELEZIONE****Priorità e punteggi**

| <b>ELEMENTO DI PRIORITA'</b>  | <b>INDICATORE</b>  | <b>PUNTI</b> |
|---|--|--------------|
| <i>Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),</i> | <i>La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50% della Superficie Oggetto di Intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta regionali<sup>1</sup>.</i> | 8            |

<sup>1</sup> **ELENCO AREE PROTETTE**

**Riserve Naturali Statali**

- Monte Pavione
- Monti del Sole
- Piani Eterni - Errera - Val Falcina
- Piazza del Diavolo - Monte Farverghera
- Schiara occidentale
- Somadida
- Val Tovanella
- Valle Imperina
- Valle Scura
- Vette Feltrine
- Vincheto di Cellarda
- Bus della Genziana
- Campo di Mezzo - Pian Parrocchia

**Riserve Naturali Regionali**

- Riserva naturale integrale Piaie Longhe - Millifret
- Riserva naturale orientata Pian di Landro Baldassare
- Riserva naturale Bocche di Po
- Riserva naturale integrale Bosco Nordio
- Riserva naturale integrale Gardesana Orientale
- Riserva naturale integrale Lastoni Selva Pezzi

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

#### **Condizioni ed elementi di preferenza**

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

| <b>ELEMENTO DI PREFERENZA</b>   | <b>INDICATORE</b>    | <b>ORDINE</b>    |
|---|----------------------|------------------|
| <i>Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:</i> | <i>SAT aziendale</i> | <i>Crescente</i> |

## **5. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

### **6.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e smi, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Qualora già non presentata ad Avepa, documentazione aziendale, redatta da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando, costituita da:
  - i. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati contestualmente alla presentazione della domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.
  - ii. schede redatte sulla base del modello predisposto da Avepa, che indicheranno dettagliatamente la disposizione e l'estensione degli elementi naturali presenti e le relative modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno.

I documenti indicati ai numeri 1., 2. e 3. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.2 – Inadempienze tecniche**

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011.

Le specifiche norme regionali di attuazione sono approvate con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.

**214/I - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole****AZIONE 3 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli impegni della terza Azione della Sottomisura 214-i stabiliscono un percorso di gestione virtuosa della risorsa acqua e dei fitonutrienti, in relazione alle problematiche collegate al cambiamento climatico ed al mantenimento/raggiungimento di uno stato qualitativo “buono” dei corpi idrici superficiali.

I cambiamenti climatici in atto motivano l’opportunità di attivare progressivi processi di adeguamento tecnologico e comportamentale agli operatori del settore agricolo, promuovendo il ricorso a soluzioni irrigue innovative che consentano un risparmio importante degli apporti azotati e dei volumi di adacquamento utilizzati nella stagione estiva per le colture agrarie seminate.

L’azione 3 instaura un sistema di gestione agronomica in grado di completare gli obiettivi ambientali perseguiti da tutte le Azioni della sottomisura 214/i, attraverso l’assorbimento dei possibili surplus di azoto che si verificano grazie a processi di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno agrario. Come per le prime due Azioni della sottomisura 214/i, la copertura del terreno nel periodo autunno-invernale consente, inoltre, il mantenimento di condizioni particolarmente cautelative nell’ambito del profilo rispetto agli eventuali fenomeni di percolazione o ruscellamento dei nutrienti di analoghi terreni arativi diversamente mantenuti a riposo vegetativo durante la stagione invernale.

**1.2 - Obiettivi**

- a. Riconversione e razionalizzazione delle tecniche irrigue;
- b. Riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde.

**1.3 - Ambito territoriale**

SAU seminativa di pianura e collina del Veneto, escluse le superfici amministrative dei comprensori del Consorzio di bonifica Delta del Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573), per gli impegni previsti dalle alternative 1 e 2, che comprendono sempre impegni irrigui obbligatori nel caso delle colture di mais e tabacco.

L’adesione alle Alternative 1, 2 e 3<sup>1</sup> non è in ogni caso ammessa per gli appezzamenti a mais irrigati a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.

L’adesione all’Alternativa 3 con superfici coltivate a mais è permessa solo in caso di attestazione di mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione da parte del Consorzio di Bonifica competente per territorio(vedi scheda 6).

**2. SOGGETTI RICHIEDENTI****2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

<sup>1</sup> Anche nel caso di appezzamenti coltivati a mais, qualora fosse disponibile acqua irrigua durante la stagione vegetativa.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

## **2.2 - Criteri di ammissibilità**

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 6. "Vincoli, Limitazioni e Condizioni di Ammissibilità" della presente azione 3, i terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale adottata, purché venga assicurato comunque il mantenimento della consistenza della SAU seminativa aziendale obbligatoria ad impegno, come riconosciuto dal comma 4, art. 10 del Reg. n. 65/2011. Non sono ammesse al presente bando domande di aiuto attinenti esclusivamente gli impegni individuati dall'"Alternativa 3".

## **3. IMPEGNI PREVISTI**

### **3.1 –Impegni previsti**

#### **3.1.1 Impegni**

### **CONDIZIONI GENERALI**

L'adesione alla presente Azione deve avvenire su tutta la superficie aziendale seminativa elegibile al primo anno di impegno. La consistenza complessiva deve essere mantenuta ad impegno per tutto il quinquennio.

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre misure agroambientali della misura 214 possono aderire alla misura 214/i – azione 3 per le superfici elegibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta SAU a pagamento agroambientale o su cui si intende presentare domanda su altre azioni.

L'agricoltore si impegna a rispettare i seguenti tre impegni obbligatori:

- Colture intercalari di copertura del suolo;
- Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti;
- Registro di coltivazione.

Limitatamente alle colture del mais con impegno irriguo e del tabacco, l'agricoltore ha, inoltre, l'obbligo di aderire completamente "su corpi fondiari omogenei e spazialmente separati" a uno dei seguenti impegni autoesclusivi, finalizzati alla riduzione del 25% dei volumi irrigui sulle superfici seminatrici aziendali:

- Riduzione del 25% dei volumi irrigui per aspersione (su mais e tabacco);
- Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione (tabacco);
- Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui (tabacco).

Per quanto concerne la coltura del mais senza impegno irriguo [Alternativa 3], non è comunque ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale, irrigazione da solchi o la microirrigazione.

Dato atto che le superfici amministrative ricadenti nei comprensori del Consorzio di Bonifica Delta del Po e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale non possono aderire alla presente sottomisura 214-i azione 3, per l'anno 2013, nel restante territorio regionale elegibile il mancato rispetto dell'obbligo di adesione ad uno dei tre impegni obbligatori di riduzione dei volumi irrigui è permesso solamente – nel caso del mais - qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale tramite compilazione della scheda 6 "Attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione" di cui al presente bando di apertura termini.

Le colture seminatrici principali da impiegare sulle superfici oggetto di impegno della presente Azione 3 sono le seguenti:

- a. mais o sorgo;
- b. soia o girasole;
- c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- d. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- e. tabacco.

Ai fini della presente azione, la medesima coltura seminativa oggetto di impegno (SOI) agroambientale non può succedere a sé stessa sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5.

**Gli impegni di cui alla presente azione, che verranno di seguito delineati in dettaglio, dovranno essere attuati dalle ditte richiedenti attivando una delle seguenti possibili combinazioni, denominate “Alternative”:**

#### **ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI<sup>2</sup>**

##### **Impegni**

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Riduzione del 25% volumi -aspersione
- Registro

##### **Colture elegibili**

- Tabacco
- Mais

#### **ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI<sup>3</sup>**

##### **Impegni**

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Riduzione del 25% volumi -microirrigazione
- Registro

##### **Colture elegibili**

- Tabacco

#### **ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE<sup>4</sup>**

##### **Impegni**

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 25% volumi -fertirrigazione
- Registro

##### **Colture elegibili**

- Tabacco

#### **ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI<sup>5</sup>**

##### **Impegni**

- Colture di copertura su 25% SOI aziendale
- Riduzione del 30% dei concimi
- Registro

##### **Colture elegibili**

- Mais (\*) o sorgo;
- Soia o girasole;
- Cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- Barbabietola da zucchero o da foraggio.

<sup>2</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

<sup>3</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

<sup>4</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

<sup>5</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

(\*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.

## IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE ALTERNATIVE

### **IMPEGNO: COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA DEL SUOLO**

1. Semina ogni anno, di colture intercalari di copertura sul 25% della SAU seminativa aziendale ad impegno (SOI). La superficie minima ad impegno deve essere comunque pari ad 1 ettaro;
2. Divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti;
3. Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti orientativi dell'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione Agroambiente n. 44 del 7 maggio 2012);
4. Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione al fine di non alterare il profilo del terreno;
5. Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile.
6. Per quanto attiene il primo anno d'impegno, l'obbligo di semina della cover crops deve avvenire nell'autunno 2013.
7. Dovrà essere obbligatoriamente mantenuta in azienda la fattura/titolo comprovante l'acquisto della semente utilizzata per la semina delle colture di copertura e conservato il cartellino ENSE delle confezioni utilizzate.

### **IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 30% DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DEI FERTILIZZANTI**

1. Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportate con la concimazione alle seguenti colture erbacee seminative: mais, sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini e altre colture erbacee autunno vernine, colza o altre crucifere similari, barbabietola;
2. Tranne che nel caso del tabacco, la riduzione del 30% dell'azoto viene calcolata sulla base della Tabella "Maximum Application Standards" allegata al II Programma di Azione per le ZVN valevole per il quadriennio 2012-2015 (Allegato A DGR 1150 del 26 luglio 2011, pag. 25-28). Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica e assicurarne il rispetto ;

#### **ESTRATTO TABELLA MAS**

| COLTURA                               | Massimali azoto efficiente Programma di Azione ZVN Veneto 2012-2015 (kg/ha) | Impegno agroambientale di riduzione 30% N efficiente rispetto baseline ZVN (kg/ha) |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Frumento tenero</b>                | 180   | 126  |
| <b>Frumento duro e grani di forza</b> | 190   | 133  |
| <b>Orzo</b>                           | 150   | 105  |
| <b>Avena</b>                          | 110   | 77   |
| <b>Segale</b>                         | 120   | 84   |
| <b>Triticale</b>                      | 150   | 105  |
| <b>Barbabietola</b>                   | 160   | 112  |
| <b>Mais</b>                           | 280   | 196  |
| <b>Sorgo granella</b>                 | 220   | 154  |
| <b>Erbaio invernale di loiessa</b>    | 120   | 84   |
| <b>Erbaio estivo di panico</b>        | 110   | 77   |
| <b>Soia<sup>6</sup></b>               | 30  | 30   |
| <b>Colza</b>                          | 150   | 105  |

<sup>6</sup> Si tratta di concimazione fisiologica necessaria ad attivare correttamente l'azotofissazione del Bradyrhizobium Japonicum su soia. Pertanto, la quantità ordinaria di fertilizzante apportato non viene ridotta del 30% (vedi all. 2 Quater nota 1, pagina 19)



Girasole

120

84

3. Ai fini del presente impegno agroambientale, anche le aziende site parzialmente o completamente in Zona Ordinaria (ZO) devono in ogni caso rispettare i limiti di concimazione azotata ridotti del 30% rispetto a quelli di azoto efficiente massimi per coltura previsti dalla Tabella “*Maximum Application Standards*” di cui sopra.
4. Nel caso del **tabacco**, la riduzione obbligatoria del 30% degli apporti ordinari di azoto efficiente e fosforo è determinata rispetto ad una dotazione annua unitaria di 109 kg/ha di azoto e 108 kg/ha di fosforo. Ne consegue che la dotazione unitaria in condizione di impegno agroambientale sarà rispettivamente pari a **76 kg/ha di N e 76 kg/ha di fosforo**.
5. Nel caso di colture da trapianto, l’apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde indicativamente a 15-20 giorni dopo il trapianto;
6. I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture (tranne per le colture trapiantate e i cereali autunno-vernini) devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati “a lento rilascio”, possibilmente integrati da enzimi inibitori della nitrificazione
7. La concimazione delle colture principali deve essere effettuata secondo le modalità riportate nella tabella sottostante.

| COLTURE   | CONCIMAZIONI AZIONE 3     | OPERAZIONI AGGIUNTIVE 3          |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| <i>mais o sorgo</i>   | 1 Fondo + 2 Coperture     | <i>Interramento concimazione</i> |
| <i>girasole</i>   | 1 Fondo + 1 Copertura     | <i>Interramento concimazione</i> |
| <i>soia</i>   | 1 localizzata alla semina | ----                             |
| <i>c.a.v., colza/altre crucifere, altre erbacee autunno-vernine</i> | 1 Fondo + 2 Coperture     | ----                             |
| <i>barbabietola</i>   | 1 Fondo + 2 Coperture     | <i>Interramento concimazione</i> |
| <i>Tabacco</i>  | 2 Fondo + 3 Coperture     | <i>Interramento concimazione</i> |

8. Nel caso della coltivazione di barbabietola da zucchero o da foraggio, mais o sorgo, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, si devono effettuare la concimazione di fondo in un passaggio e quella di copertura in due frazionamenti successivi e localizzati. È esclusa la localizzazione solamente con riguardo ai cereali autunno vernini, o alle altre colture erbacee autunno vernine (qualora qualificate come colture principali nella rotazione);
9. Nel caso della coltivazione di tabacco, l’impegno prevede di realizzare la concimazione di fondo in due passaggi e quella di copertura in tre frazionamenti successivi e localizzati, con riferimento alle indicazioni riportate nella tabella 3.2.12-tabacco dell’Allegato 2 Quater al PSR 2007-2013;
10. Nel caso della coltivazione del girasole non sono previsti impegni aggiuntivi di frazionamento, ma esclusivamente l’interramento obbligatorio dei fertilizzanti;
11. Nel caso della soia è ammessa una minima concimazione azotata starter per attivare il rizobio alla semina.
12. La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l’interramento obbligatorio dei fertilizzanti granulari, semplici o complessi;
13. Con specifico riguardo alla coltivazione del tabacco, nel caso di ricorso all’uso delle tecniche fertirrigue con fertilizzanti idrosolubili, le dosi massime di elementi fertilizzanti distribuite complessivamente alla coltura devono risultare al massimo pari a **71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio**<sup>7</sup> e devono essere adattate in funzione della quantità di elementi nutrizionali individuata nelle analisi chimiche obbligatorie delle acque irrigue. Inoltre, le operazioni di frazionamento ed interrimento dei fertilizzanti in copertura devono essere sostituite da un passaggio meccanico di rincalzatura.

<sup>7</sup> L’adozione di tecniche fertirrigue deve dimostrare nel registro di fertilizzazione il rispetto delle dosi massime distribuite sia per azoto, fosforo che potassio.

14. Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e, qualora fertilizzate, con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti azotati apportati.<sup>8</sup>

**IMPEGNO: REGISTRO DI COLTIVAZIONE**

1. Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di semente delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida;
2. Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura delle *cover crops*;
3. Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura;
4. Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell'impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti.
5. Nel caso del tabacco, obbligo di registrazione sia degli apporti di azoto che di fosforo.
6. Nel caso dell'adozione della tecnica di fertirrigazione su tabacco, obbligo di registrazione degli apporti di azoto, fosforo e potassio.

**SOLO PER ALTERNATIVA 1 – TABACCO/MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI:**

- Tenuta di uno specifico piano di irrigazione esclusivamente tramite il sistema web "IrriFrame", che determina anche il bilancio idrico della coltura ad impegno;
- Registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari utilizzati, al fine di assicurare il rispetto del limite previsto di 3.250 mc/ha/anno e 3.497 mc/ha/anno nelle operazioni di adacquamento, rispettivamente, per tabacco e mais, negli appezzamenti ad impegno.

**SOLO PER ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI:**

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura attraverso l'uso esclusivo del sistema web "IrriFrame", registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore<sup>9</sup>, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

**SOLO PER ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE:**

- Dopo aver determinato il bilancio idrico della coltura, registrazione delle operazioni di messa in opera e successiva attivazione degli impianti microirrigazione, registrazione delle singole operazioni di adacquata e dei volumi irrigui unitari, che devono trovare corrispondenza nei valori complessivi riscontrati nella lettura del contatore<sup>10</sup>, al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.605 mc/ha/anno previsti per l'adacquamento negli appezzamenti ad impegno;
- Registrazione delle operazioni di rimozione e riposizionamento delle manichette, nonché delle operazioni di spurgo e pulitura dei filtri.

<sup>8</sup> Anche le eventuali operazioni di frazionamento dei fertilizzanti azotati nelle colture di secondo raccolto dovranno essere tracciate nel registro di coltivazione.

<sup>9</sup> Tenuto conto delle perdite dovute al metodo irriguo [goccia, 15%, pioggia 25%]; delle perdite dovute alla tolleranza del contatore (facendo riferimento a quanto dichiarato dalla casa produttrice); delle perdite dovute al riempimento della linea (trascurabili in impianti irrigui dotati di autoclave, assimilabili a valori intorno all'1% se l'impianto viene messo in pressione ad ogni intervento (es. rotoloni)); delle perdite dovute a inefficienze varie dell'impianto aziendale, quali, ad esempio, perdite in corrispondenza dei giunti tra le tubazioni (che è necessario verificare in loco).

<sup>10</sup> Vedi precedente nota 13.

**IMPEGNI IRRIGUI AUTOESCLUSIVI  
OBBLIGATORI SPECIFICI PER  
ALTERNATIVA <sup>11</sup>**

**IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI PER ASPERSIONE (MAIS E TABACCO)  
- ALTERNATIVA 1**

1. Superfici aziendali annualmente interessate da coltivazioni seminatrici autunno-vernine e dalle restanti colture primaverili estive classificate come ammissibili ai precedenti impegni elencati al punto "CONDIZIONI GENERALI" della presente azione ai precedenti impegni (Colture intercalari di copertura del suolo, Riduzione del 30% dei concimi azotati e distribuzione ottimizzata dei fertilizzanti, Registro di coltivazione).
2. Obbligo di irrigazione a pioggia con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario, che consiste nel rispetto dei seguenti volumi di acqua annuali per unità di superficie irrigua:
  - o 3.250 mc/ha nel caso del tabacco;
  - o 3.497 mc/ha nel caso del mais,
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo di 3250 mc/ha nel caso del tabacco e di 3.497 mc/ha nel caso del mais.
5. Applicazione obbligatoria di un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro<sup>12</sup> alla condotta di irrigazione, mantenendo lo stesso turno irriguo e le stesse ore di adacquamento per turno assicurate dal Consorzio di Bonifica l'anno precedente all'attivazione dell'Azione in oggetto. Se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, il limitatore di portata può essere sostituito da contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda. L'agricoltore deve inoltre assoggettarsi alle modalità di controllo individuate dal Consorzio di Bonifica competente per territorio.
6. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5/2013;
7. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" -definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 dell'11 maggio 2012- che dovrà tenere conto di:
  - o esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
  - o struttura fisica del terreno;
  - o previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
8. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun appezzamento aziendale ad impegno.
9. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali" di cui al presente bando di apertura termini, finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale.

**IMPEGNO: RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI IRRIGUI MEDIANTE MICROIRRIGAZIONE  
(TABACCO) - ALTERNATIVA 2<sup>13</sup>**

1. Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, qualora l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulti già assicurato mediante adesione al precedente impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui aspersione" e/o all'impegno "Fertirrigazione associata alla riduzione del 25% dei volumi microirrigui".

<sup>11</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

<sup>12</sup> Un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro si contestualizza in un consumo irriguo continuativo unitario di 0,7 l/s durante tutta la stagione irrigua [Rf. Allegato 2 QUATER, pag. 37-45]

<sup>13</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

2. Obbligo di adozione della modalità di microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario, assicurando il rispetto di un volume irriguo massimo annuo per ettaro pari a 1.605 mc/ha;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'apezzamento;
5. Obbligo di equipaggiamento degli apezzamenti con impianti di microirrigazione;
6. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;
7. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta;
8. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5/2013;
9. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" inserendo obbligatoriamente il CUA aziendale-definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 dell'11 maggio 2012- che tiene conto di:
  - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
  - b. struttura fisica del terreno;
  - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
10. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun apezzamento aziendale ad impegno.
11. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali" di cui al presente bando di apertura termini, finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale e alla annotazione delle operazioni aziendali di messa in opera/rimozione/spurgo delle manichette.

***IMPEGNO: FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEL 25% DEI VOLUMI  
MICROIRRIGUI (TABACCO) – ALTERNATIVA 2BIS<sup>14</sup>***

1. Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco, se l'impegno di riduzione dei volumi irrigui non risulta già assicurato mediante adesione all'impegno "riduzione 25% dei volumi irrigui aspersione" e/o all'impegno "Riduzione del 25% dei volumi irrigui mediante microirrigazione.
2. Adozione della tecnica fertirrigua con utilizzo di volumi di acqua annui complessivi pari a 1.605 mc/ha, corrispondente alla riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario ;
3. Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità [rispetto dell'autorizzazione irrigua qualora il punto di prelievo ne sia soggetto];
4. Obbligo di installazione di un contatore sigillato sull'opera aziendale di presa di adduzione (sia da rete superficiale che da pozzo) dell'acqua irrigua distribuita all'apezzamento;
5. Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua.
6. Obbligo di equipaggiamento degli apezzamenti con impianti di microirrigazione;
7. Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;
8. Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta.
9. È obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui, nel rispetto della riduzione del 25% dei volumi irrigui apportati alla coltura.
10. Iscrizione al sistema web "IrriFrame" entro il 31/5/2013;

<sup>14</sup> Sono esclusi i comprensori del Consorzio di bonifica Delta Po (ha 62.780) e del Consorzio di bonifica Veneto Orientale (ha 110.573).

11. L'impegno prevede la determinazione del bilancio idrico della coltura, tramite l'accesso al sistema web "IrriFrame" -definito secondo le linee operative contenute nel decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 del 11 maggio 2012- che tiene conto di:
  - a. esigenze idriche nelle diverse fasi fenologiche
  - b. struttura fisica del terreno;
  - c. previsioni sull'andamento climatico (temperature e piovosità).
12. L'esecuzione degli interventi irrigui deve trovare giustificazione nel bilancio idrico gestito da IRRIFRAME per ciascuna coltura e ciascun appezzamento aziendale ad impegno.
13. Compilazione della scheda 5 "Registrazioni irrigue aziendali" di cui al presente bando di apertura termini, finalizzata alla rilevazione delle letture del contatore aziendale e delle operazioni aziendali di messa in opera/rimozione/spurgo delle manichette.

### 3.2 - Limiti e condizioni

1. Obbligo di adesione su tutta la SAU aziendale destinata alle colture elencate al punto 3.1.1 Condizioni Generali (vedi anche punto 6.).
2. La superficie minima soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ettaro;
3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
4. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agro farmaci sulle cover crops e obbligo di sovescio delle cover crops medesime;
5. Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento superficiale e infiltrazione da solchi;
6. Non possono accedere alla presente Azione:
  - Superfici orticole, compreso pomodoro da industria;
  - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
  - Superficie investite a fruttiferi;
  - Giardini o orti familiari;
  - Superfici disattivate;
  - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
  - Superfici boscate;
  - Superfici non seminate;
  - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica;
  - Superfici investite a riso.
7. La Giunta regionale può prevedere adattamenti e soluzioni operative specifiche agli impegni stabiliti dalla presente Azione qualora dovessero verificarsi stagioni particolarmente piovose o siccitose.

### ***NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE***

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009, n. 30125 e smi.

Vengono, in particolare, mantenuti fermi i principi dettati dalle Norme di Condizionalità riguardo l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", lo Standard 2.1 "Gestione delle stoppie", lo Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", lo Standard 5.1 "Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione".

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/condizionalita>.

### 3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

#### **4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**

##### **4.1 - Importo messo a bando**

L'importo annuale del presente bando è pari a 3.000.000 €.

##### **4.2 - Livello ed entità dell'aiuto**

La tabella sottostante riporta i pagamenti, espressi in euro/ettaro/anno, riconosciuti per unità di superficie all'insieme di impegni ricompresi nelle alternative 1, 2 e 3.

#### **ALTERNATIVA 1 – TABACCO o MAIS ASPERSIONE + RIDUZIONE CONCIMI**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Mais</b> | <b>Tabacco</b> |
| 430         | 993            |

#### **ALTERNATIVA 2 – TABACCO MICROIRRIGAZIONE + RIDUZIONE CONCIMI**

|                |
|----------------|
| <b>Tabacco</b> |
| 904            |

#### **ALTERNATIVA 2 BIS – TABACCO FERTIRRIGAZIONE**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Tabacco fertirrigazione</b> |
| 776                            |

#### **ALTERNATIVA 3 – SENZA IMPEGNO RIDUZIONE VOLUMI IRRIGUI, CON RIDUZIONE CONCIMI**

| <b>Mais (*)</b> | <b>Sorgo</b> | <b>Soia</b> | <b>Girasole</b> | <b>Barbabietola</b> | <b>Frumento e altri c.a.v.</b> | <b>Colza e altre brass.</b> |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 326             | 283          | 177         | 262             | 440                 | 191                            | 276                         |

(\*) solamente qualora il Consorzio di Bonifica competente per territorio (vedi scheda 6) attesti la mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione sulla superficie aziendale oggetto di impegno agroambientale e l'azienda non ricorra ad irrigazione a scorrimento superficiale, infiltrazione laterale o microirrigazione.

#### **5. CRITERI DI SELEZIONE**

##### **5.1 – Priorità e punteggi**

| ELEMENTO DI PRIORITA'   | INDICATORE  | PUNTI |
|---|---|-------|
| Impegni volti all'adozione di sistemi microirrigui e fertirrigui    | Presenza nella domanda di aiuto di superfici ad impegno caratterizzate dall'adozione di sistemi microirrigui e fertirrigui    | 4     |
| Impegni volti all'adozione di sistemi di irrigazione per aspersione | Presenza nella domanda di aiuto di superfici ad impegno caratterizzate dall'adozione di sistemi di irrigazione per aspersione | 3     |

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

## 5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

| ELEMENTO DI PREFERENZA  | INDICATORE             | ORDINE      |
|---|------------------------|-------------|
| Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI irrigata aziendale: | SOI irrigata aziendale | Decrescente |

## 6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità – azione coltivatori custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 221 - Primo imboscimento di terreni agricoli

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

- AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa
- AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Le aziende agricole già aderenti per quota parte della SAU ad altre sottomisure agroambientali afferenti alla misura 214 possono aderire all'azione 3 della sottomisura 214i per le superfici eleggibili nelle quali non vi è sovrapposizione di impegno alcuno con quanto già rappresenta superficie oggetto di impegno agroambientale nell'ambito di altre azioni.

### 6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011 e smi, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto;
4. Scheda 6, di cui al presente bando apertura termini, finalizzata all'attestazione della mancanza strutturale di servizio irriguo consortile per aspersione per l'adesione all'alternativa 3 nel caso di semina di mais in ambiti non compresi nel territorio dei comprensori dei Consorzi di bonifica Delta del Po e Veneto Orientale. Il presente documento non ha carattere di essenzialità, e va trasmesso ad AVEPA entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande di aiuto.

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3. e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

### **6.2 – Inadempienze tecniche**

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011.

Le specifiche norme regionali di attuazione sono approvate con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario n. 10 del 23/03/2012.

### **7. ALLEGATI TECNICI**

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010, successivamente modificato dal Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 44 del 7 maggio 2012 di indirizzo, contenente gli allegati tecnici – “A” e “B” – sono state approvate le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con la sottomisura 214-i.

Le Linee Guida applicative riguardanti l'impegno di riduzione del 25% dei volumi irrigui e la definizione del relativo Servizio di assistenza tecnica irrigua “IrriFrame” sono state definiti con il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente n. 50 del 11 maggio 2012, cui si rimanda.





***SOTTOMISURA 214/I - GESTIONE AGROCOMPATIBILE DELLE SUPERFICI AGRICOLE  
AZIONE 3 – OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED  
IRRIGUE.***

**ALLEGATO TECNICO : REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI**

La compilazione presente Allegato Tecnico costituisce uno degli impegni fondamentali della terza azione della sottomisura 214 I.

L'allegato è costituito da una serie di schede collegate, ognuna rispettivamente, alla relativa nota esplicativa:

1. Scheda generale aziendale
2. Scheda descrizione cartografica e catastale
3. Scheda di concimazione
4. Scheda cover crops

In merito alle specifiche problematiche rilevate rispetto all'impegno di riduzione dell'apporto di fertilizzante e dell'inserimento delle cover crops, si rimanda all'allegato 2 QUATER al PSR, che fornisce elementi di maggior precisazione e dettaglio nella definizione dei conteggi economici riguardo agli impegni agroambientali dell'Azione 3, e che contiene, tra l'altro, i riferimenti bibliografici e scientifici pertinenti all'applicazione degli impegni in oggetto.

**1 - SCHEDA GENERALE AZIENDALE**

ANNO DI RIFERIMENTO: \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_

CUAA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA/PIAZZA: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA: \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL PROPRIETARIO/ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RICHIEDENTE*

\_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE DEL TECNICO DI RIFERIMENTO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL DEL TECNICO \_\_\_\_\_

N° TELEFONICO DEL TECNICO \_\_\_\_\_

*FIRMA DEL TECNICO DI RIFERIMENTO DELLA DITTA RICHIEDENTE*

\_\_\_\_\_

**NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA GENERALE AZIENDALE**

Nella presente scheda, vengono inseriti i dati anagrafici della ditta richiedente e l'anno di impegno di riferimento (ad es. 2012) delle operazioni che verranno descritte nelle schede successive.

Vengono inoltre inseriti i dati relativi all'eventuale tecnico/consulente di appoggio per la compilazione del presente allegato.



**NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA “ DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E  
CATATALE ”**

La presente scheda può essere compilata qualora la ditta richiedente intenda accorpare le superfici di più mappali in uno o più appezzamenti. Diversamente, qualora la ditta richiedente non effettui tale accorpamento, nella scheda “Concimazione” e nella scheda “Cover crops” verranno indicati i dati delle particelle catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale) in cui vengono rispettivamente effettuati gli interventi di concimazione e semina delle cover crops.

**DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO**

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione/numerazione da parte del soggetto compilante, che viene inserita in questo **campo**.

**SUPERFICIE APEZZAMENTO**

In questo campo viene inserita la superficie totale dell’appezzamento, espressa in ettari, derivante dalla sommatoria delle superfici dei mappali/parti di mappali che lo compongono e che vengono descritti nei campi successivi.

**MAPPALE 1**

In questo campo vengono inseriti i dati catastali (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari) di riferimento del mappale di riferimento per l’appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella che eventualmente corrisponde a tale appezzamento.

**MAPPALE 2**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

**MAPPALE 3**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1” e “MAPPALE 2”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

**MAPPALE 4**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2” e “MAPPALE 3”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.

**MAPPALE 5**

Da compilarsi, oltre al campo “MAPPALE 1”, “MAPPALE 2”, “MAPPALE 3” e “MAPPALE 4”, nel caso in cui l’appezzamento in oggetto ricada in più di quattro particelle catastali.

Qualora l’appezzamento risultasse costituito da più di 5 mappali, potrà essere allegata un’ulteriore scheda con l’indicazione di tutte le particelle che lo compongono.

**3 - SCHEDA DI CONCIMAZIONE**

DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE: \_\_\_\_\_

TIPO DI COLTURA: \_\_\_\_\_

DATA DI SEMINA/TRAPIANTO \_\_\_\_\_

DATA DI RACCOLTA \_\_\_\_\_

 COLTURA PRINCIPALE COLTURA DI SECONDO RACCOLTO

TABELLA DI CONCIMAZIONE

| NUMERAZIONE<br>PROGRESSIVA<br>CONCIMAZIONI | DATA | TIPOLOGIA | TITOLO | QUANTITÀ<br>N<br>kg/ha | QUANTITÀ<br>P <sub>2</sub> O <sub>5</sub><br>Kg/ha<br>( <i>Obbligatorio<br/>solo per<br/>tabacco</i> ) | QUANTITÀ<br>K <sub>2</sub> O<br>Kg/ha<br>( <i>Obbligatorio<br/>solo per tabacco<br/>fertirriguo</i> ) | MODALITÀ |
|--|------|-----------|--------|------------------------|--|---|----------|
| 1.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 2.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 3.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 4.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 5.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 6.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 7.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 8.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 9.   |      |           |        |                        |  |   |          |
| 10.  |      |           |        |                        |  |   |          |
| 11.  |      |           |        |                        |  |   |          |

**NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA DI CONCIMAZIONE**

Relativamente all'impegno "Riduzione del 30% dei concimi", dovrà essere compilata una scheda per ogni appezzamento/mappale soggetto ad impegno agroambientale. Di seguito si definisce il contenuto dei campi della "scheda di concimazione".

**DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o APPEZZAMENTO**

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere ripartata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

**TIPO DI COLTURA**

Dovrà essere riportata la tipologia di coltura, sulla base delle categorie definite elegibili dal bando:

- f. mais o sorgo;
- g. soia o girasole;
- h. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
- i. barbabietola da zucchero o da foraggio;
- j. tabacco.

**DATA DI SEMINA/TRAPIANTO**

Si riporta la data di semina o trapianto della coltura descritta nella scheda.

Barrare alternativamente le caselle qualora la coltura descritta nella scheda sia **COLTURA PRINCIPALE o COLTURA DI COPERTURA.**

**DESCRIZIONE DELLA TABELLA DI CONCIMAZIONE**

Le operazioni andranno registrate nei record della tabella di concimazione secondo una numerazione progressiva

Nella colonna "DATA" dovrà essere registrata la data in cui avviene l'intervento di concimazione.

Nella colonna "TIPOLOGIA" dovrà essere registrata la denominazione commerciale o la definizione chimica (ad es. Nitrato di Calcio), così come riportata nelle fatture di acquisto del concime medesimo.

Nella colonna "TITOLO" dovrà essere registrata la proporzione di elementi fertilizzanti contenuti nel concime registrato nel record, espressi in kg per ogni 100 kg di peso. Per esempio, un quintale di concime con titolo 10-15-30 contiene 10 kg di azoto, 15 kg di anidride fosforica e 30 kg di ossido di potassio.

Nella colonna "QUANTITÀ N" dovrà essere registrata la quantità di azoto distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "QUANTITÀ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>" dovrà essere registrata la quantità di anidride fosforica distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha (registrazione obbligatoria solo per la coltura del tabacco).

Nella colonna "QUANTITÀ K<sub>2</sub>O" dovrà essere registrata, solo nel caso del tabacco fertirriguo, la quantità di ossido di potassio distribuita nell'operazione di fertilizzazione, espressa in kg/ha.

Nella colonna "MODALITÀ" dovrà essere indicato se si tratta di concimazione di fondo o di copertura.



**NOTA ESPLICATIVA DELLA SCHEDA COVER CROPS****DENOMINAZIONE/NUMERAZIONE APPEZZAMENTO o MAPPALE**

Qualora la ditta richiedente abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, deve essere riportata la denominazione/numerazione dell'appezzamento di riferimento, così come descritto nella scheda "descrizione cartografica e catastale".

Qualora la ditta richiedente non abbia accorpato le particelle soggette ad impegno in appezzamenti, verranno riportati in questo campo i dati catastali della particella oggetto di impegno (provincia-comune-n° foglio- n°mappale- superficie in ettari).

**TIPOLOGIA COLTURALE**

Si riporta la denominazione della coltura in purezza o miscuglio in base alle indicazioni di cui al Decreto n. 165 del 29.04.2010.

La tipologia colturale adottata viene comprovata dalla dicitura riportata nella fattura/titolo di acquisto/cartellino ENSE obbligatoriamente detenuto in azienda,

**DATA DI SEMINA**

Si riporta la data di semina della *cover crop* descritta nella scheda.

**DATA SOVESCIO / TRINCIATURA COVER CROPS**

Si riporta la data di sovescio / trinciatura della *cover crop* descritta nella scheda.



**5 - SCHEDA REGISTRAZIONI IRRIGUE AZIENDALI****CUAA (Codice Fiscale o Partita IVA)** \_\_\_\_\_**Anno 201**\_\_**Solo per Alternativa 1**

Oltre all'iscrizione web e alla tenuta del bilancio idrico con il software "IrriFrame" va compilata la **scheda di LETTURA CONTATORE AZIENDALE**.

**Alternativa 2 o 2bis**

Oltre all'iscrizione web e alla tenuta del bilancio idrico con il software "IrriFrame" va compilata la **scheda di LETTURA CONTATORE AZIENDALE** (vedi retro) e va compilata la scheda di registrazione delle operazioni di messa in opera/spurgo/rimozione delle manichette (**scheda MANICHETTE**).



**SCHEDA DI REGISTRAZIONE MANICHETTE****COLTURA: Tabacco\_****APPEZZAMENTO** \_\_\_\_\_

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE |  |
| DATA RIMOZIONE MANICHETTE      |  |
| DATA SPURGO/PULITURA FILTRI    |  |

**COLTURA: Tabacco\_****APPEZZAMENTO** \_\_\_\_\_

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE |  |
| DATA RIMOZIONE MANICHETTE      |  |
| DATA SPURGO/PULITURA FILTRI    |  |

**COLTURA: Tabacco\_****APPEZZAMENTO** \_\_\_\_\_

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE |  |
| DATA RIMOZIONE MANICHETTE      |  |
| DATA SPURGO/PULITURA FILTRI    |  |

**COLTURA: Tabacco\_****APPEZZAMENTO** \_\_\_\_\_

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| DATA POSIZIONAMENTO MANICHETTE |  |
| DATA RIMOZIONE MANICHETTE      |  |
| DATA SPURGO/PULITURA FILTRI    |  |

**6- SCHEDA ATTESTAZIONE DELLA MANCANZA  
STRUTTURALE DI SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE  
PER ASPERSIONE**

**Alternativa 3 – senza impegno riduzione volumi irrigui con riduzione concimi**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ proprietario/legale rappresentante della ditta richiedente attesta che le superfici oggetto d'impegno di seguito elencate, per le quali chiede la presente attestazione da parte del Consorzio di Bonifica per l'anno 201\_\_, sono seminate a mais come coltura seminativa principale.

**DESCRIZIONE AZIENDA**

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA: \_\_\_\_\_

CUAA (Codice Fiscale o Partita Iva): \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

VIA/PIAZZA/LOCALITA': \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE):

VIA/PIAZZA/LOCALITA': \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Luogo: \_\_\_\_\_

La presente attestazione del Consorzio di Bonifica è ininfluente ai fini della sussistenza del beneficio irriguo e del pagamento del relativo contributo consortile, relativamente alle Superfici Oggetto d'Impegno di seguito individuate.

*FIRMA DEL PROPRIETARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA DITTA RICHIEDENTE*

\_\_\_\_\_

